



Prefettura Trieste  
Prof. Uscita del 24/09/2010  
Numero: **0038504**  
Classifica: 53.05

## SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE DI TRIESTE

285



Trieste, 24 settembre 2010

### INDIRIZZI DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO

#### A MEZZO FAX

*OGGETTO: ingresso e soggiorno ex art. 27, comma 1, D.Lgs. n. 286/98 concernenti gli infermieri professionali extracomunitari.*

Si informa che il tavolo tecnico dello Sportello per l'Immigrazione di Trieste, nella riunione del 22 settembre u.s., ha concordato una modifica della prassi precedentemente osservata con riferimento al rinnovo del titolo di soggiorno per motivi di lavoro subordinato nei confronti degli infermieri professionali extracomunitari assunti a tempo determinato.

In particolare, sulla base di conforme parere espresso dal Ministero dell'Interno, si è convenuto di applicare il limite temporale massimo dei 2 anni di efficacia dell'originaria autorizzazione al lavoro (prorogabile per un ulteriore biennio), previsto dall'art. 40, comma 2, DPR 334/2004, ad ogni singolo datore di lavoro, in modo tale da consentire agli infermieri professionali di essere assunti, alla scadenza dei quattro anni, da un altro datore di lavoro. In tali casi, la Questura di Trieste provvederà a rinnovare il permesso di soggiorno per lavoro subordinato sulla base del "contratto di soggiorno" stipulato col nuovo datore di lavoro, senza obbligo del lavoratore di rientro nel Paese d'origine o di richiesta di proroga o rinnovo del nulla osta, a condizione che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui è stata rilasciata l'originaria autorizzazione al lavoro, così come previsto dall'art. 40, comma 23, DPR 334/2004 citato.

IL DIRIGENTE COORDINATORE  
(G.M. Leo)